



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2437**

Prot. n. 10328/07-ET.100-lv

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto.

Il giorno **09 Novembre 2007** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OTTORINO BRESSANINI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
OLIVA BERASI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999, n. 7452 del 26 novembre 1999, n. 3413 del 22 dicembre 2000, n. 2516 del 28 novembre 2005 e n. 2819 del 22 dicembre 2006, con le quali, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, è stato approvato e più volte modificato ed integrato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale."

Valutata l'opportunità di raccogliere in un unico provvedimento le disposizioni che si sono succedute nel tempo attraverso i citati provvedimenti e di introdurre alcune novità al fine di superare problemi interpretativi ed applicativi che sono stati evidenziati dai comuni.

Valutata in particolare l'opportunità di introdurre:

- una regolamentazione della facoltà di maggiorazione della tariffa a carico delle residenze secondarie, facoltà introdotta su richiesta del Consiglio delle Autonomie locali con il citato provvedimento n. 2819 del 22 dicembre 2006;
- una puntale definizione dei costi fissi e dei costi variabili da imputare a tariffa.

Preso atto della proposta di testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa relativa al servizio pubblico di acquedotto che in considerazione delle valutazioni di cui sopra è stata approvata dal Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 nella seduta del 20 settembre 2007 di cui si allega un estratto di verbale quale parte documentale allegata.

Preso atto, ai fini dell'intesa prevista dalla legge provinciale n. 36 del 1993, della valutazione favorevole, allegata al presente provvedimento quale parte documentale, espressa dal Consiglio delle Autonomie locali in data 21 settembre 2007 sulla proposta di testo unico approvata dal Comitato tecnico consultivo, tranne che per le definizioni di costi fissi e di costi variabili nei confronti delle quali il Consiglio delle autonomie locali considera troppo vincolante la definizione di costi fissi proposta, tale da impedire l'imputazione a quota fissa di alcune voci di costo ad oggi ammissibili.

Preso atto inoltre della successiva nota del Presidente del Consiglio delle autonomie locali di data 10 ottobre 2007, allegata al presente provvedimento quale parte documentale, nella quale il Presidente, in nome e per conto del Consiglio medesimo e ai fini dell'intesa, evidenzia che alcune simulazioni svolte dopo l'espressione del sopra citato parere da parte del Consiglio delle autonomie locali, hanno evidenziato *"pesanti difficoltà derivanti dalla possibile applicazione del modello dovute alla lievitazione dei corrispettivi stimati per le cd utenze domestiche non stagionali (residenze principali)"*. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali chiede quindi di introdurre la seguente disposizione *"I comuni che, nella proposta di deliberazione relativa alle tariffe del servizio pubblico di acquedotto, in conseguenza del nuovo modello tariffario introdotto riscontrino un consistente aumento del corrispettivo da richiedere alle utenze domestiche non stagionali (residenze principali), hanno facoltà, previa idonea motivazione, di maggiorare la parte fissa della tariffa riguardante gli usi domestici stagionali (residenze secondarie)"*.

Valutato di accettare la richiesta del Consiglio delle Autonomie locali espressa nella seduta del 21 settembre 2007 riguardante le definizioni di costi fissi e di costi variabili.

Modificata conseguentemente la proposta di testo unico nella formulazione definitiva allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Valutato invece di non poter accettare la successiva richiesta inoltrata dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali in quanto:

1. il modello proposto già prevede, nel rispetto di un principio di equa partecipazione alla copertura dei costi di gestione tra utenti residenti e non residenti, la facoltà di maggiorare a carico delle residenze cosiddette secondarie la quota variabile della tariffa. Tale facoltà è prevista nell'ambito di una organica regolamentazione, concepita tenuto conto delle peculiari caratteristiche rispetto al modello nazionale del modello tariffario in vigore in provincia di Trento (in particolare l'esistenza della cosiddetta quota fissa di tariffa) e finalizzata a garantire tutte le diverse categorie di utenza;
2. la richiesta di introdurre una facoltà di maggiorazione della quota fissa, così come formulata, si pone in contrasto con la regolamentazione proposta e per questo motivo non pare accoglibile, in quanto introdurrebbe nell'impianto regolatorio un significativo potere di deroga per giunta esercitabile senza alcuna puntuale regolamentazione.

Ritenuto in ogni caso opportuno procedere alla valutazione degli effetti applicativi della regolamentazione ora introdotta con particolare riferimento alla facoltà di maggiorazione della quota variabile della tariffa, e all'occorrenza valutare l'opportunità di elaborare una diversa regolamentazione, se necessario anche di natura legislativa, al fine di migliorare il rispetto del principio di equità nell'applicazione della tariffa in oggetto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale, 15 novembre 1993, n. 36;
- viste la propria deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di acquedotto: indirizzi per le politiche tariffarie (attivazione dell'art. 9 della L:P. n. 36/93)" e le successive modificazioni;
- vista la proposta del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006;
- vista la valutazione del Consiglio delle Autonomie Locali espressa in data 21 settembre 2007;
- vista la nota del Presidente del Consiglio delle autonomie locali di data 10 ottobre 2007;
- visti tutti gli atti citati in premessa;

- all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato testo unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di acquedotto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le disposizioni contenute nel testo unico trovano applicazione a partire dalla determinazione delle tariffe a valere per il 2008;
- 3) di revocare le deliberazioni della Giunta provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999, n. 7452 del 26 novembre 1999, n. 3413 del 22 dicembre 2000, n. 2516 del 28 novembre 2005 e n. 2819 del 22 dicembre 2006, dando atto che i contenuti delle stesse sono ora ricompresi nel testo unico di cui al precedente punto 1);
- 4) di stabilire che le deliberazioni comunali di approvazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto devono essere inviate al Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento per i controlli successivi entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002, e comunque entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- 5) di stabilire che i controlli successivi di cui al punto precedente possono essere effettuati anche a campione con un controllo minimo corrispondente al 10% dei comuni;
- 6) di dare atto che per le motivazioni meglio espresse in premessa, si procederà alla valutazione degli effetti applicativi della regolamentazione ora introdotta con particolare riferimento alla facoltà di maggiorazione della quota variabile della tariffa;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
- 8) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

MC - LOG

1. Principi di riferimento

I principi che informano il presente modello tariffario sono i seguenti:

- tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi;
- economicità di gestione, ovvero perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

2. Definizioni

Ai fini di questo modello tariffario si intende per:

“*costi fissi*”: costi che in prima approssimazione non variano al variare della quantità di acqua fornita. Tali costi sono coperti dalla quota fissa della tariffa. I costi fissi comprendono eventualmente il rendimento del capitale investito nella misura fissata a livello nazionale;

“*costi variabili*”: costi che in prima approssimazione variano al variare della quantità di acqua fornita. Tali costi sono coperti dalla quota variabile della tariffa.

“*piano dei costi e ricavi*”: conto economico su base triennale nel quale risultano i costi e i ricavi previsti per l'esercizio successivo, i costi e ricavi relativi all'esercizio in corso (dati di preconsuntivo al momento dell'adozione delle tariffe) e i costi e ricavi relativi all'esercizio precedente (dati di consuntivo). I costi sono distinti in costi fissi e costi variabili. Sulla base dei costi previsti per l'esercizio successivo sono calcolate le tariffe.

“*principio contabile della competenza economica*”: per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi di gestione deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio (calcolo degli ammortamenti, delle rimanenze dei risconti e dei ratei).

“*cespite*”: termine generico per indicare un'immobilizzazione tecnica.

“*costo storico*”: costo sostenuto per l'acquisto di un'immobilizzazione tecnica.

“*ammortamento*”: procedimento tecnico di ripartizione del costo di un bene ad utilizzo pluriennale tra gli anni vita utile del bene, che partecipa così per quote alla determinazione del reddito dei singoli periodi amministrativi. Da un punto di vista economico, la perdita di valore di un'immobilizzazione tecnica (fabbricati, impianti e macchinari) in un esercizio.

“*parte fissa o quota fissa di tariffa*”: importo che l'utente deve pagare al fornitore anche in assenza di consumi per concorrere alla copertura dei costi fissi di gestione. La parte fissa di tariffa corrisponde ad un importo fisso euro/anno. Tale importo può essere differenziato tra utenti domestici ed utenti non domestici, oltre che tra le diverse tipologie di utenti non domestici, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri previsti dal modello tariffario.

“*costi fissi esuberanti*”: corrispondono ai costi fissi che eccedono il limite ammesso ai fini del calcolo della quota fissa della tariffa fissato nella misura del 45% dei costi totali.

“*parte variabile o quota variabile di tariffa*”: importo che l'utente deve pagare al fornitore in funzione dei propri consumi. Si esprime in un importo a metro cubo di acqua consumata con valori che crescono al crescere dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal comune. La parte variabile garantisce il rispetto del principio di tutela della risorsa idrica. Il modello tariffario fissa i criteri per il calcolo della “tariffa base unificata” della “tariffa agevolata” e delle “tariffa maggiorate”.

“*tariffa base unificata*”: componente tariffaria della parte variabile della tariffa che colpisce i consumi che ricadono nel primo scaglione di consumo - corrispondente al cosiddetto “consumo base” - di tutte le tipologie d'uso ad esclusione degli usi domestici. Per questi ultimi la tariffa base unificata colpisce il secondo scaglione di consumo mentre il primo è assoggettato ad una tariffa inferiore denominata “tariffa agevolata”.

“*tariffa agevolata*”: componente tariffaria della parte variabile della tariffa che colpisce i consumi che ricadono nel primo scaglione di consumo dei soli “usi domestici”. E' inferiore alla tariffa base unificata e si applica ai cosiddetti “consumi domestici essenziali”.

“*tariffa maggiorata*”: componente tariffaria della parte variabile della tariffa che colpisce i consumi relativi a tutte le “categorie d’uso” che ricadono negli scaglioni di consumo superiori a quello base colpito dalla tariffa base unificata. E’ obbligatorio nella struttura tariffaria prevedere almeno una tariffa maggiorata.

“*tariffe speciali*”: tariffe calcolate con criteri e modalità particolari, relative agli usi fontane pubbliche e bocche antincendio.

“*consumo domestico essenziale*”: stima, liberamente fissata dal comune sulla base degli usi locali, della quantità media del consumo di acqua per utente corrispondente allo stretto necessario per soddisfare i bisogni domestici essenziali (igiene ed alimentazione). Rappresenta il limite superiore del primo scaglione di consumo relativo agli usi domestici al quale si applica la tariffa agevolata.

“*consumo base*”: valore di consumo, liberamente fissato dal comune sulla base degli usi locali, che corrisponde:

- al limite superiore del primo scaglione di consumo relativo agli “usi non domestici” al quale si applica la tariffa base unificata;
- al limite superiore del secondo scaglione di consumo relativo agli “usi domestici” al quale si applica la tariffa base unificata.

“*categorie d’uso*”: tipologie di fornitura dell’acqua individuate dal comune nel regolamento relativo al servizio pubblico di acquedotto in corrispondenza delle quali il comune individua specifiche tariffe. Si riportano di seguito le tipologie d'uso più importanti:

1. uso domestico: diretto alla soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti (cortili, cantine, orti, ecc.);

2. usi non domestici: tipologie di fornitura diverse dall’uso domestico liberamente individuate dal comune nel regolamento relativo al servizio pubblico di acquedotto. Si elencano di seguito alcune tra le tipologie più diffuse tra quelle individuate dai comuni:

uso pubblico: fornitura in favore di enti pubblici ad es. scuole, ospedali, caserme, i centri sportivi, ecc.;

uso commerciale: fornitura in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi ad es. banche, studi professionali, uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, auto lavaggi, ecc.;

uso industriale: fornitura in favore di utenti che svolgono attività produttive di beni (diverse da quelle agricole) quali ad es. industrie alimentari, cantieri edili, attività estrattive ecc.

uso agricolo: fornitura in favore di utenti che svolgono attività agricole;
uso fontane pubbliche;
uso abbeveramento bestiame;
uso innaffiamento orti (fornitura specifica per il solo innaffiamento di orti domestici pertinenti all'abitazione familiare introdotta dal Comune al fine di evitare il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione; richiede l'installazione di uno specifico misuratore dei consumi);
uso bocche antincendio o idranti.

“numero degli utenti/delle utenze”: valore impiegato per il calcolo della quota fissa di tariffa. Una medesima persona fisica o giuridica può essere intestataria di più contratti di somministrazione dell'acqua qualora abbia richiesto la fornitura di acqua per categorie di uso diverse e/o in diversi siti. In tal caso, al fine del calcolo del numero degli utenti/utenze, la medesima persona fisica o giuridica va conteggiata per ciascuna delle forniture attivate. Di norma a ciascuna fornitura corrisponde un “misuratore dei consumi”. Nei casi di unico contratto di somministrazione e di un unico “misuratore dei consumi” condominiale o comunque plurimo, al fine del calcolo del numero degli utenti/utenze va conteggiato il numero delle unità immobiliari accatastate, ad esclusione di quelle costituenti pertinenza di altre unità, servite dal servizio di acquedotto.

“misuratore dei consumi” o *“contatore”*: apparecchio idoneo a misurare il consumo di acqua. L'installazione del misuratore dei consumi è obbligatoria.

“prospetto dei consumi”: prospetto necessario per la fissazione della tariffa agevolata e delle tariffe maggiorate che informa sulla ripartizione dei consumi di acqua nei diversi scaglioni di consumo per ciascuna categoria di uso.

“residenza principale”: l'unità immobiliare di tipo domestico presso la quale è posta ed identificata la residenza anagrafica dell'utente e della sua famiglia.

“residenza secondaria”: l'unità immobiliare di tipo domestico presso la quale non è posta ed identificata la residenza anagrafica dell'utente e della sua famiglia.

3. Obbligo di misurazione dei consumi

La puntuale misurazione dei consumi di ciascun utente è condizione necessaria ed obbligatoria per l'applicazione del presente modello tariffario. L'assenza di un *misuratore dei consumi* è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l'oggettiva inopportunità all'installazione. Per oggettiva inopportunità si intende la presenza di particolari elementi fisici che rendono tecnicamente impossibile o straordinariamente onerosa l'installazione del misuratore. In questi casi i consumi sono imputati forfaitariamente sulla base dei consumi medi rilevati dal gestore con riferimento alle specifiche *categorie d'uso*. La Giunta Provinciale, prima con provvedimento n. 2456/97 e successivamente con provvedimento n. 110/99, assunto d'intesa con la Rappresentanza dei comuni trentini, fissò nel 31 dicembre 1999 il termine entro il quale i Comuni dovevano completare l'installazione dei misuratori

4. Criteri per la redazione del “piano dei costi e ricavi” e obbligo di copertura dei costi

Il *piano dei costi e dei ricavi* è un conto economico su base triennale nel quale risultano i costi e i ricavi previsti per l'esercizio successivo, i costi e ricavi relativi all'esercizio in corso (dati di pre consuntivo al momento dell'adozione delle tariffe) e i costi e ricavi relativi all'esercizio precedente (dati di consuntivo) con la distinzione tra *costi fissi* e *costi variabili*.

I costi ed i ricavi sono imputati con il principio contabile della *competenza economica*.

Sulla base dei costi previsti per l'esercizio successivo sono determinate le tariffe.

Il *piano dei costi e dei ricavi* deve essere allegato alla deliberazione di determinazione delle tariffe.

Il *piano dei costi e dei ricavi* relativo alla tariffa a valere per il 2008 può limitarsi ad un riferimento biennale escludendo la rappresentazione dei costi e dei ricavi relativi al 2006.

A partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione.

4.1 Indicazioni per il calcolo della quota di ammortamento dei cespiti da imputare a tariffa

Al *costo storico* dei *cespiti* si applicano i coefficienti di *ammortamento* previsti per i comuni dall'ordinamento regionale in materia contabile. Limitatamente ai procedimenti di *ammortamento* in essere alla data di approvazione del presente

modello è ammessa la possibilità di continuare ad applicare i coefficienti di ammortamento fiscale di cui al D.M. 31.12.1988 fino a completamento dell'*ammortamento* medesimo.

Nel caso in cui la spesa del cespite sia stata in parte sostenuta da contributi pubblici, l'*ammortamento* riguarda la differenza tra il *costo storico* ed i medesimi contributi.

5. Struttura della tariffa

La tariffa si articola in una *quota fissa* e in una *quota variabile*. I criteri di seguito individuati per il calcolo della quota fissa e di quella variabile, non trovano applicazione con riferimento alle tariffe (cosiddette *tariffe speciali*) relative agli usi *fontane pubbliche* e *bocche antincendio* che sono determinate seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo 6. Con riferimento all'uso abbeveramento bestiame è inoltre previsto un particolare regime agevolato descritto nel paragrafo 7.

5.1. Criteri per il calcolo della quota fissa della tariffa

La *quota fissa* della tariffa corrisponde ad un importo fisso annuo calcolato suddividendo i *costi fissi* per il *numero degli utenti*. I *costi fissi* ammessi per il calcolo della quota fissa non possono in ogni caso superare il 45% dei costi totali.

E' possibile prevedere che la *quota fissa* riferita agli usi non domestici sia il doppio, il triplo o il quadruplo di quella relativa agli usi domestici. Tale differenziazione è ammessa anche tra le eventuali diverse tipologie di *usi non domestici*.

5.2. Criteri per il calcolo della quota variabile della tariffa

La *quota variabile* della tariffa garantisce la copertura dei *costi variabili* e degli eventuali *costi fissi esuberanti* non coperti dalla *quota fissa*.

La *quota variabile* della tariffa garantisce il rispetto del principio di tutela della risorsa idrica andando a colpire in modo più forte i consumi più elevati. Corrisponde ad un importo a metro cubo di acqua consumata con un valore che cresce all'aumentare dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal Comune.

5.3. Individuazione degli scaglioni di consumo

Al fine della strutturazione della *quota variabile* della tariffa è innanzitutto necessario individuare, per ciascuna *categoria di uso*, il cosiddetto *consumo base* che individua il limite superiore del primo scaglione di consumo al quale si applica la cosiddetta *tariffa base unificata*. E' obbligatorio fissare almeno uno scaglione di

consumo superiore a quello base al quale applicare una *tariffa maggiorata* di importo superiore a quello della *tariffa base unificata*.

Per il solo *uso domestico* il limite superiore del primo scaglione di consumo è rappresentato dal *consumo domestico essenziale*, valore di consumo inferiore al *consumo base*. A questo primo scaglione si applica una *tariffa agevolata*, di importo inferiore a quello della *tariffa base unificata*. Il limite superiore del secondo scaglione di consumo è rappresentato dal *consumo base* al quale si applica la *tariffa base unificata*. E' obbligatorio fissare almeno uno scaglione di consumo superiore a quello base al quale applicare una *tariffa maggiorata* di importo superiore a quello della *tariffa base unificata*.

La *tariffa base unificata* è calcolata seguendo le indicazioni individuate nel successivo paragrafo 5.4.2. La *tariffa agevolata* per l'uso domestico e le varie tariffe maggiorate sono individuate seguendo le indicazioni illustrate nel successivo paragrafo 5.4.3.

L'ampiezza degli scaglioni di consumo non deve essere tale da eludere il principio, a salvaguardia della risorsa idrica, della tariffa crescente al crescere del consumo.

Alla luce di quanto sopra si riportano di seguito le possibili configurazioni degli scaglioni con riferimento agli *usi domestici* e agli *usi non domestici*:

tabella usi domestici

SCAGLIONI DI CONSUMO	TARIFFA
Da 0, al consumo domestico essenziale	tariffa agevolata
dal consumo domestico essenziale + 1, al consumo base	tariffa base unificata
Oltre il consumo base	tariffa maggiorata

Si possono prevedere ulteriori scaglioni di consumo da assoggettare a tariffe ulteriormente maggiorate.

tabella usi non domestici

SCAGLIONI DI CONSUMO	TARIFFA
Da 0, al consumo base	tariffa base unificata
Oltre il consumo base	tariffa maggiorata

Si possono prevedere ulteriori scaglioni di consumo da assoggettare a tariffe ulteriormente maggiorate.

5.4. Calcolo delle tariffe

Elenco dei coefficienti usati nelle successive formule:

T = totale entrate tariffarie

T_F = totale entrate da quota fissa

T_V = totale entrate da quota variabile

R_d = ricavi diversi da quelli relativi alla quota fissa e variabile di tariffa (ad es. contributi di allacciamento) e da quelli relativi alle tariffe speciali (uso fontane pubbliche e uso bocche antincendio)

R_{ts} = ricavi tariffe speciali relative all'uso fontane pubbliche e all'uso bocche antincendio, si veda il paragrafo 6.

C_f = totale costi di fissi

C_v = totale costi variabili

C_{fa} = costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa

C_{fe} = costi fissi esuberanti, ovvero che eccedono i costi fissi ammessi C_{fa}

N = numero totale utenti

N_d = numero utenti domestici

N_a = numero utenti allevatori con uso abbeveramento bestiame

N_{au} = numero utenti non domestici (comprende anche N_d)

Q_f = quota fissa della tariffa applicata agli usi domestici

p = coefficiente di maggiorazione della quota fissa (con $p=2$ o 3 o 4), eventualmente previsto dal Comune a carico degli usi non domestici (ad esclusione degli usi relativi all'abbeveramento bestiame soggetti ad una particolare tariffa agevolata di cui al paragrafo 7), rispetto agli usi domestici;

T_{bu} = tariffa base unificata

M_c = totale dei metri cubi di acqua consumata al netto di quella relativa all'uso fontane pubbliche e all'uso bocche antincendio

M_{ca} = totale dei metri cubi di acqua consumata dagli allevatori per l'uso abbeveramento del bestiame. E' una componente di M_c .

Dato il vincolo di bilancio complessivo per il quale

$$(1) \quad \text{RICAVI TOTALI} = T + (R_{ts} + R_d) = C_f + C_v = C = \text{COSTI TOTALI}$$

e

$$(2) \quad T = T_F + T_V$$

la quota fissa e la quota variabile della tariffa si calcolano applicando le seguenti formule.

5.4.1 Calcolo quota fissa

CASO $C_f > 0.45C$

dato

$$(3) \quad C = C_{fa} + (C_f - C_{fa}) + C_v$$

$$(4) \quad \text{Costi fissi ammessi} = C_{fa} = 0.45C = T_f$$

$$(5) \quad (C_f - C_{fa}) = C_{fe} = \text{Costi fissi esuberanti}$$

e dato

$$(6) \quad T_F = Q_f N_d + p Q_f (N_{au} - N_a) + (1/2) Q_f N_a = Q_f [N_d + p(N_{au} - N_a) + (1/2) N_a]$$

dove

T_F = totale entrate da quota fissa

N_a = numero utenti domestici

N_a = numero utenti allevatori con uso abbeveramento bestiame

N_{au} = numero utenti non domestici (comprende anche N_a)

$N_{au} - N_a$ = numero utenti non domestici al netto degli allevatori con uso abbeveramento bestiame

Q_f = quota fissa della tariffa applicata agli utenti domestici

p = coefficiente di maggiorazione della quota fissa ($p=2$ o 3 o 4), eventualmente prevista dal Comune a carico degli usi non domestici (ad esclusione degli usi relativi all'abbeveramento bestiame soggetti ad una particolare tariffa agevolata di cui al paragrafo 7), rispetto agli usi domestici;

$1/2 Q_f N_a$ = totale entrate da quota fissa da utenti allevatori con uso abbeveramento bestiame

combinando (1) => (6), abbiamo la quota pro-capite fissa di equilibrio per gli usi domestici

$$(7) \quad Q_f = \frac{0.45C}{N_d + p(N_{au} - N_a) + \frac{1}{2} N_a}$$

da cui

- il totale delle entrate da quota fissa per usi domestici è $Q_f N_d$

- il totale delle entrate da quota fissa per usi non domestici (ad esclusione degli usi relativi all'abbeveramento bestiame) è $pQ_f(N_{au}-N_a)$
- il totale delle entrate da quota fissa per uso abbeveramento bestiame è $(1/2)Q_fN_a$

CASO $C_f < 0.45C$

In tal caso è:

$$(8) \quad T_f = C_f$$

e quindi la quota pro-capite fissa di equilibrio per gli utenti civili è

$$(9) \quad Q_f = \frac{C_f}{N_d + p(N_{au} - N_a) + \frac{1}{2}N_a}$$

5.4.2 Quota variabile della tariffa- calcolo della tariffa base unificata.

CASO $C_f > 0.45C$

Dato il vincolo di bilancio per i costi non coperti da quota fissa

$$(10) \quad (R_{ts} + R_d) + T_v = (C_f - C_{fa}) + C_v$$

e considerando gli usi di abbeveramento bestiame, il totale delle entrate da quota variabile di tariffa diviene:

$$(11) \quad T_v = T_{bu}(M_c - M_{ca}) + (1/2)T_{bu}M_{ca} = T_{bu}[M_c - (1/2)M_{ca}]$$

dove

T_{bu} = tariffa base unificata

M_c = totale dei metri cubi di acqua consumata al netto di quella relativa all'uso fontane pubbliche e all'uso bocche antincendio

M_{ca} = totale dei metri cubi di acqua consumata dagli allevatori per l'uso abbeveramento del bestiame

$(1/2)T_{bu}M_{ca}$ = totale entrate da quota variabile da utenti allevatori con uso abbeveramento bestiame

la quota variabile di equilibrio per metro cubo cosiddetta *tariffa base unificata* è:

$$(12) \quad T_{bu} = \frac{C_{fe} + C_v - (R_{ts} + R_d)}{(M_c - \frac{1}{2}M_{ca})}$$

CASO $C_f < 0.45C$

$$(13) \quad T_{bu} = \frac{C_v - (R_{ts} + R_d)}{(M_c - \frac{1}{2}M_{ca})}$$

5.4.3 Quota variabile della tariffa - determinazione della tariffa agevolata e delle tariffe maggiorate

La *quota variabile* della tariffa corrisponde ad un importo a metro cubo di acqua consumata con un valore che cresce all'aumentare dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal Comune nel rispetto delle indicazioni illustrate nei precedenti paragrafi.

Individuati gli scaglioni di consumo e calcolata la *tariffa base unificata*, la determinazione della *tariffa agevolata* in favore degli *usi domestici* e delle *tariffe maggiorate* relative a tutti gli usi (domestici e non) deve garantire che, nel rispetto del vincolo di bilancio, la minor entrata derivante dall'applicazione della *tariffa agevolata* sia compensata dalla maggiore entrata derivante dall'applicazione delle *tariffe maggiorate*.

Al fine di determinare la *tariffa agevolata* in favore degli *usi domestici* e le *tariffe maggiorate*, è di supporto il *prospetto dei consumi* che informa sulla ripartizione dei consumi di acqua nei diversi scaglioni di consumo per ciascuna categoria di uso. Tale prospetto deve essere allegato alla deliberazione di determinazione delle tariffe.

6. Individuazione delle tariffe speciali

Si illustrano di seguito i criteri per la determinazione delle tariffe (cosiddette tariffe speciali) relative agli usi *fontane pubbliche* e *bocche antincendio*. L'acqua consumata da queste tipologie d'uso non è considerata ai fini del calcolo della *tariffa base unificata*.

6.1 Tariffa uso fontane pubbliche

La tariffa corrisponde ad un importo fisso annuo per fontana. In considerazione dell'uso collettivo delle fontane pubbliche è possibile prevedere una tariffa gratuita. In ogni caso si deve procedere all'installazione di appositi misuratori dei consumi per il monitoraggio della quantità di acqua erogata.

6.2 Tariffa uso bocca antincendio

La tariffa per uso bocca antincendio privata corrisponde ad un importo fisso euro/anno. Limitatamente alle bocche antincendio e agli idranti pubblici è ammessa una tariffa gratuita.

7. Agevolazione tariffaria per uso abbeveramento bestiame

L'uso abbeveramento bestiame è soggetto ad un regime tariffario agevolato per il quale:

- la *quota fissa* di tariffa corrisponde al 50 per cento della *quota fissa* applicata agli *usi domestici*;
- la *quota variabile* di tariffa corrisponde ad un'unica tariffa a metro cubo pari al 50 per cento della *tariffa base unificata*.

8. Maggiorazione della quota variabile nei confronti degli utenti domestici stagionali (residenze secondarie)

E' ammessa una maggiorazione della *tariffa base unificata* a carico delle cosiddette *residenze secondarie* limitatamente al caso in cui sussistano entrambe le seguenti condizioni:

1. la *quota fissa* della tariffa non consenta la copertura integrale dei *costi fissi*;
2. il consumo medio annuo previsto per le *residenze secondarie* sia inferiore al consumo medio annuo previsto per tutti gli altri usi.

La prima condizione è soddisfatta quando:

$$C_f > 0.45 C$$

e quindi

$$C_{fe} > 0$$

La seconda condizione è soddisfatta quando:

$$M_{cmrs} < M_{cmau}$$

dove

M_{cmrs} = consumo medio delle *residenze secondarie*

M_{cmau} = consumo medio relativo a tutti gli altri usi

Il calcolo della *tariffa base unificata* e della relativa maggiorazione a carico delle *residenze secondarie* segue il seguente procedimento:

1. calcolo della componente di *tariffa base unificata* a copertura dei soli *costi variabili*;
2. calcolo della componente di *tariffa base unificata* a copertura dei soli *costi fissi esuberanti*. Il procedimento per il calcolo di questa componente determina una maggiorazione a carico delle *residenze secondarie* che aumenta all'aumentare della differenza tra il consumo medio relativo a tutti gli altri usi ed il consumo medio delle *residenze secondarie*;
3. la somma delle due componenti previste nei punti precedenti corrisponde alla tariffa base unificata per le residenze secondarie e alla tariffa base unificata per tutte le altre tipologie di utenti.

Dato il vincolo di bilancio per le entrate tariffarie al netto della quota fissa

$$(14) \quad (R_{ts}+R_d)+(T_{bu}+B) M_{cau} + (T_{bu}+B) (1/2) M_{ca}+(T_{bu}+A) M_{crs} =C_{fe}+C_v$$

dove

M_{crs} = metri cubi consumati delle residenze secondarie

M_{ca} = metri cubi consumati da allevatori per uso abbeveramento bestiame

$M_{cau} = (M_c - M_{ca} - M_{crs})$ = metri cubi consumati da tutti gli usi ad esclusione di quelli delle residenze secondarie M_{crs} e di quelli per abbeveramento bestiame M_{ca}

T_{bu} = componente della tariffa base unificata T_{bu} a copertura dei soli costi variabili

B = componente della tariffa base unificata T_{bu} a carico di tutti gli usi esclusi quelli delle residenze secondarie a copertura dei soli costi fissi esuberanti C_{fe}

A = componente della tariffa base unificata T_{bu} a carico degli usi delle residenze secondarie a copertura dei soli costi fissi esuberanti C_{fe}

e sostituendo, la (14) diviene

$$(15) \quad (R_{ts}+R_d)+T_{bu} [M_c -(1/2) M_{ca}]+ B M_{cau} + (1/2) B M_{ca}+A M_{crs} =C_{fe}+C_v$$

Dato che

$$(16) \quad (R_{ts}+R_d)+T_{bu} (M_c - (1/2) M_{ca}) = C_v$$

e

$$(17) \quad B M_{cau} + \frac{1}{2} B M_{ca} + A M_{crs} = C_{fe}$$

la componente della tariffa base unificata di equilibrio a copertura dei soli costi variabili è

$$(18) \quad T_{bu} = \frac{C_v - (R_{ts} + R_d)}{M_c - \frac{1}{2} M_{ca}}$$

Le componenti A e B a copertura dei soli costi fissi esuberanti sono calcolate nel seguente modo

$$(19) \quad A = \frac{(M_{cmau} N_{rs}) / M_{crs}}{M_{cau} + M_{cmau} N_{rs} + \frac{1}{2} M_{ca}} C_{fe}$$

e

$$(20) \quad B = \frac{1}{M_{cau} + M_{cmau} N_{rs} + \frac{1}{2} M_{ca}} C_{fe}$$

Essendo, per la condizione 2 prevista per consentire la facoltà di maggiorazione a carico delle residenze secondarie, $(M_{cmau} N_{rs}) / M_{crs} > 1$ risulta che $A > B$ ovvero che la componente unitaria a carico delle residenze secondarie a copertura dei costi esuberanti C_{fe} è maggiore di quella attribuita a tutti gli altri usi. Tale maggiorazione cresce all'aumentare della differenza $M_{cmau} - M_{cmrs}$.

Sostituendo la (19) e la (20) nel vincolo di bilancio (17) si ottiene

$$(21) \quad \frac{(M_{cmau} N_{rs}) / M_{crs}}{M_{cau} + M_{cmau} N_{rs} + \frac{1}{2} M_{ca}} C_{fe} M_{crs} + \frac{1}{M_{cau} + M_{cmau} N_{rs} + \frac{1}{2} M_{ca}} C_{fe} M_{cau} +$$

$$+ \frac{1/2}{M_{cau} + M_{cmau} N_{rs} + \frac{1}{2} M_{ca}} C_{fe} M_{ca} = C_{fe}$$

e quindi la *tariffa base unificata* relativa alle residenze secondarie, quella relativa a gli allevatori per l'uso abbeveramento bestiame e quella relativa a tutti gli altri usi sono rispettivamente

$$T_{burs} = T_{buv} + A$$

$$T_{bua} = \frac{1}{2} (T_{buv} + B)$$

$$T_{buau} = T_{buv} + B$$

Completato il procedimento di calcolo di cui sopra, per l'individuazione degli scaglioni di consumo e per la determinazione della *tariffa*

agevolata e di quelle maggiorate da applicarsi alle *residenze secondarie* si rinvia ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4.3.